



## Novità introdotte dal D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche e impatto sui controlli delle Camere di Commercio.

Con la pubblicazione del **Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103** sono state adottate importanti disposizioni volte a semplificare, rendere più efficaci, efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche, nell'ottica di tutelare gli interessi pubblici e favorire la ripresa e il rilancio delle imprese.

### CRITICITA' RISCONTRATE NEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

**Obblighi documentali sistematici:** uso eccessivo di obblighi documentali per verificare la conformità delle attività imprenditoriali, spesso senza una chiara correlazione con la prevenzione di pregiudizi agli interessi pubblici.

**Mancanza di proporzionalità ispettiva:** presenza di un sistema ispettivo la cui frequenza non si adegua alla dimensione delle attività, al settore di riferimento o alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici.

**Numerosità e sovrapposizione normativa:** La presenza di numerose e spesso sovrapposte norme e amministrazioni competenti a svolgere controlli, generando complessità e inefficienze.

### IL NUOVO PARADIGMA DEI CONTROLLI: PREVENZIONE E COLLABORAZIONE

Il recente intervento mira ad introdurre principi e strumenti comuni a tutte le amministrazioni coinvolte nei controlli sulle attività economiche, con l'intenzione di avviare un **cambiamento di paradigma nel sistema dei controlli**: allontanarsi da un approccio meramente sanzionatorio e repressivo per abbracciare un meccanismo più semplice e collaborativo tra amministrazione e imprese. Il nuovo sistema si baserà sulla premialità per i comportamenti virtuosi e sarà orientato alla prevenzione degli illeciti, piuttosto che alla sola riparazione post-evento.

Il decreto non intende attenuare l'efficacia dei controlli, ma piuttosto consentire alle autorità di vigilanza una programmazione più efficace delle loro attività, basata sulla valutazione del rischio. Questo approccio permetterà una gestione più efficiente delle risorse umane e finanziarie, concentrandole sulle attività economiche che presentano un profilo di rischio più elevato.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto i controlli di natura fiscale, di polizia economico-finanziaria o disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, nonché gli accertamenti sulla documentazione antimafia.

### PRINCIPALI NOVITA'

#### 1. Obiettivo di semplificazione e coordinamento dei controlli

Il D.Lgs. 103/2024 nasce con l'intento di eliminare adempimenti amministrativi non necessari, semplificare quelli esistenti basandosi sul principio di proporzionalità e coordinare le attività di controllo svolte dalle diverse autorità di vigilanza al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, riducendo gli oneri gravanti sulle imprese.

#### 2. Approccio basato sul rischio e "Report Certificativo"

Viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, che include ambiti omogenei come la tutela della fede pubblica e la sicurezza pubblica.

L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di "rischio basso", al quale sarà associabile un **"Report certificativo"**.

Il possesso di certificazioni di sistema di gestione (es. ISO), certificazioni ESG, l'esito dei controlli pregressi, il settore economico e la dimensione dell'attività saranno tra i parametri considerati per definire il basso rischio.

Per i soggetti in possesso di tale "Report", i **controlli ordinari saranno programmati ed effettuati non più di una volta l'anno**, salvo eccezioni legate a motivi di sicurezza o richieste dell'Autorità giudiziaria.

### 3. Obbligo di consultazione del Fascicolo Informatico di Impresa

Per rendere i controlli più efficienti e coordinati, prima di avviare nuove attività di vigilanza le amministrazioni che eseguono i controlli dovranno consultare e alimentare il fascicolo informatico di impresa con gli esiti delle ispezioni. È esplicitamente stabilito che **le amministrazioni non potranno richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico** o comunque in loro possesso.

### 4. Introduzione della Diffida Amministrativa

Per **violazioni sanabili** per le quali è prevista una **sanzione** amministrativa pecuniaria **non superiore a cinquemila euro, accertate per la prima volta in un quinquennio**, l'organo di controllo potrà diffidare l'interessato a porre fine alla violazione entro un massimo di venti giorni. In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estinguerà. Questa misura non si applica a violazioni che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 5. Meccanismi di dialogo e collaborazione

Il decreto promuove una maggiore collaborazione tra amministrazioni e soggetti controllati. Le associazioni nazionali di categoria potranno interpellare l'amministrazione competente per ottenere chiarimenti su incertezze interpretative di carattere generale o in caso di gravi difformità applicative. Le risposte fornite saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" e costituiranno criteri interpretativi di carattere generale.

### 6. Utilizzo di Soluzioni Tecnologiche nei Controlli

Le amministrazioni saranno incoraggiate ad adottare misure per automatizzare progressivamente le proprie attività di controllo, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, incluse quelle di intelligenza artificiale, garantendo sicurezza e interoperabilità dei sistemi informatici.

### 7. Maggiore trasparenza attraverso il Censimento dei controlli alle imprese

Un elemento centrale del nuovo decreto è la promozione della trasparenza. Tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le Camere di commercio, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" il censimento dei controlli svolti nei confronti delle attività economiche, da aggiornare almeno ogni tre anni.

## I CONTROLLI ALLE IMPRESE ESEGUITE DALLA CAMERA DI COMMERCIO

L'Ufficio Metrologia legale Vigilanza e controllo della Camera di Commercio svolge un'ampia gamma di attività di controllo per la tutela della fede e la sicurezza pubblica (strumenti di misura legale, produzione, importazione e commercio oggetti in metallo prezioso, prodotti preconfezionati, vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti tessili e calzaturieri, giocattoli, prodotti elettrici, DPI, prodotti connessi all'energia, ecc.)

Detti controlli sono stati elencati nel **censimento** pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – Controlli alle attività economiche.

Il documento ha lo scopo di fornire alle imprese una chiara e anticipata conoscenza delle aspettative e delle procedure, riducendo l'incertezza e facilitando la conformità.

## CONCLUSIONI

Crediamo che il nuovo decreto rappresenti un passo significativo verso un sistema di controlli più trasparente, efficiente e meno oneroso per le nostre imprese, promuovendo al contempo una maggiore collaborazione tra pubblico e privato.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, invitando alla divulgazione ai vostri assistiti.

### Camera di commercio della Maremma e del Tirreno

UFFICIO Metrologia Legale Vigilanza e controllo

LIVORNO - P.zza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - tel. +39 0586 231.218-224

GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10 - 58100 Grosseto - tel. +39 0564 430.284

E MAIL: [metrico@lg.camcom.it](mailto:metrico@lg.camcom.it)

PEC: [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) - [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) - partita IVA e codice fiscale 01838690491